



STATUTO

dell'Associazione "U.I.L.T. Emilia Romagna"

TITOLO 1°: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

E' costituita l'associazione denominata "UILT Emilia Romagna", con sede legale in Bologna, Via Clemente Primodì 12/3, modificabile con delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare sulla costituzione e/o soppressione di eventuali sedi operative. L'associazione è articolazione territoriale su base regionale dell'associazione denominata "Unione Italiana Libero Teatro", di cui condivide gli scopi sociali e dà attuazione, in ambito regionale, alle decisioni assunte dagli organi nazionali.

Articolo 2

L'associazione impegnata nel campo delle attività culturali e sociali, è per sua natura apartitica e pluralistica e la sua gestione è improntata a criteri di democraticità. L'associazione non ha fini di lucro con divieto assoluto di ripartire tutti i proventi tra gli associati in forma diretta o differita. Base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato, inteso come servizio prestato in modo personale, spontaneo e gratuito. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 3

La "UILT Emilia Romagna" pone come scopo statutario ed attività istituzionale la pratica della cultura e dell'arte teatrale; pertanto si propone di perseguire i seguenti scopi: intende raccogliere intorno a se quelle forze teatrali della regione Emilia Romagna che, in base all'attività svolta, qualificano l'associazione sotto il profilo culturale, sociale ed artistico ed affrontino con spirito unitario, sia pure in una democratica e pluralistica diversità ideologica, il tema del rinnovamento del teatro per addivenire a forme di libera espressione artistica: in aderenza alle realtà derivanti dai profondi mutamenti verificatesi in ogni settore artistico e culturale, si propone di rappresentare i gruppi aderenti con la

consapevolezza che qualsiasi espressione artistica deve essere parte integrale della vita dell'uomo. Per l'attuazione di questi fini la "U.I.L.T. Emilia Romagna" intende:

- coordinare il movimento delle associazioni culturali e/o compagnie della regione Emilia Romagna costituite per la promozione dell'attività teatrale senza scopi di lucro;
- indire selezioni, organizzare rassegne e concorsi, partecipare ad iniziative promosse da altre organizzazioni, enti ed istituti;
- sostenere l'istituzione di centri di cultura teatrale, scuole e corsi di attività teatrale; promuovere la pratica teatrale con l'organizzazione di corsi e stage di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni (attore, tecnico, regista, scenografo, costumista, ecc, ecc,) rivolti esclusivamente, o in maniera prevalente, ai propri soci e a quelli di associazioni collegate;
- intraprendere attività editoriale sia su stampa sia su supporto audiovisivo, sia su altro mezzo; allestire spettacoli teatrali in lingua e/o in dialetto, munendosi di tutti i mezzi necessari ed adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente;
- riguardi l'attività teatrale e di spettacolo, dato il carattere volontario e dilettantistico di quest'attività, ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate;
- affiancare enti ed istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'associazione e che operano nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle attività e della cultura teatrale;
- fornire la migliore assistenza alle iniziative destinate alla valorizzazione del teatro;
- tenere i rapporti con le organizzazioni similari in Italia ed all'estero;
- valorizzare e sviluppare l'aggregazione e i linguaggi giovanili, come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;
- promuovere l'attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività culturali formative volte a favorire un corretto sviluppo educativo, operando per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale;
- intraprendere ogni attività di promozione culturale a vantaggio dei propri iscritti.

Per queste attività l'associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.

L'associazione potrà aderire e/o mantenere rapporti con altre organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali che avranno per scopo la diffusione e la promozione della

cultura teatrale. Per l'attuazione dei propri scopi, l'associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto e personale specializzato estraneo all'associazione in casi di particolari necessità. L'associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente sia indirettamente attinenti ai medesimi.

Articolo 4

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 5

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- i Consiglieri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

TITOLO 2° : I SOCI

Articolo 6

Possono far parte della "U.I.L.T. Emilia Romagna" acquisendo la qualità di socio, le associazioni culturali, le compagnie ed i gruppi comunque costituiti, sia in forma autonoma sia aderenti ad altre organizzazioni culturali e di tempo libero aventi sede legale nel territorio della regione Emilia Romagna, purché non in contrasto o concorrenti con l'U.I.L.T., e che pratichino l'attività teatrale senza farne fonte di reddito.

Potranno aderire all'U.I.L.T. sempre in qualità di soci, anche organismi che associno più gruppi teatrali operanti in Emilia Romagna.

L'iscrizione alla "U.I.L.T. Emilia Romagna" comporta l'affiliazione del gruppo all'Unione Italiana Libero Teatro. All'atto della domanda i nuovi soci dovranno impegnarsi ad accettare il presente statuto e ad osservare le norme, i regolamenti, le deliberazioni che saranno emanati dagli organi direttivi dell'associazione.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo "U.I.L.T. Emilia Romagna".

Romagna", tenuto conto dell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La domanda di affiliazione, corredata dalla più ampia documentazione possibile circa la struttura e l'attività del gruppo, dovrà essere inoltrata al Presidente dell'UILT Emilia Romagna.

Il Consiglio Direttivo dell'UILT Emilia Romagna esaminerà la domanda ed avrà la facoltà di accettare o rifiutare l'iscrizione.

Tale decisione sarà subordinata alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale dell'UILT il cui giudizio è inappellabile.

Articolo 7

I soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale, di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto alle Assemblee.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

Articolo 8

I soci cessano di far parte dell'UILT Emilia Romagna:

- per mancato pagamento della quota annuale di affiliazione, entro il termine di chiusura del tesseramento annuale stabilito dal Consiglio Direttivo;
- per recesso o scioglimento volontario da comunicare con lettera raccomandata al Presidente;
- per decadenza ovvero perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per radiazione per comportamenti che danneggino moralmente e/o materialmente l'associazione.

La decisione di radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta dei consiglieri e viene assunta nei confronti di gruppi o compagnie affiliate la cui attività contrasti con gli interessi ed i fini della "U.I.L.T. Emilia Romagna".

La cessazione della qualità di socio deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Unione Italiana Libero Teatro.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

Articolo 9

Le persone facenti parte dell'associazione culturale e/o compagnie che, a qualunque titolo, cessi di far parte della "U.I.L.T. Emilia Romagna" decadono da tutte le cariche e gli incarichi loro assegnati e sono sostituite dai primi non

eletti in lista o nel caso ciò non sia possibile con nuove elezioni da tenersi alla prima Assemblea.

TITOLO 3° : ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

L'Assemblea è costituita dai delegati dei gruppi regolarmente iscritti alla "U.I.L.T. Emilia Romagna".

Ogni delegato viene nominato dall'associazione culturale e/o compagnia di appartenenza.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea nazionale tutti i delegati delle associazioni culturali e compagnie che si trovino in regola con il pagamento della quota di iscrizione. Hanno diritto di voto le associazioni culturali e/o compagnie affiliate già nell'anno precedente, in regola con il pagamento della quota di iscrizione, e le associazioni culturali e/o le compagnie di nuova affiliazione iscritte entro il 31 gennaio.

Ogni socio esprime un voto.

Le associazioni culturali e/o le compagnie affiliate, che abbiano impedimenti a partecipare, potranno farsi rappresentare all'Assemblea dal delegato di qualsiasi altra gruppo regolarmente iscritto; la delega dovrà essere scritta; ogni delegato non potrà avere più di due deleghe.

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei soci; almeno una volta all'anno per deliberare sulle linee generali del programma di attività, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e preventivo di quello in corso, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente ogni qual volta egli lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei soci; oppure la richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'associazione e spedito per posta, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; gli avvisi di convocazione devono elencare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.

La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità, di cui ai commi precedenti, sana il vizio.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato a maggioranza semplice tra i soci presenti, il quale, nomina un segretario verbalizzante.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e, in

seconda convocazione, da tenersi almeno dopo 5 ore qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei soci presenti salvo i seguenti casi:

- per le modifiche allo Statuto è necessario che siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno dei soci;
- per lo scioglimento anticipato dell'associazione, fatte salve le norme di legge, è necessario che siano presenti e/o rappresentati almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata dalla maggioranza degli associati .

Articolo 11

Sono compiti dell'Assemblea dei soci:

eleggere tra le persone componenti le associazioni culturali e/o compagnie iscritte quali propri soci, i membri del Consiglio Direttivo che restano in carica per tre anni, disegnandone le singole funzioni:

- il Presidente, il Segretario, i Consiglieri;
- eleggere, tra le persone componenti le associazioni culturali e le compagnie iscritte quali propri soci o, se iscritte ad apposito albo professionale, tre persone esterne all'associazione, tre membri del Consiglio dei Revisori dei Conti che resteranno in carica per un periodo di tre anni.
- Deliberare sulle linee generali del programma di attività per l'anno sociale
- Deliberare sul bilancio consuntivo dell'associazione relativo all'anno precedente e su quello preventivo dell'anno in corso
- Deliberare sulle relazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti
- Deliberare sulle modifiche dello Statuto
- Deliberare sullo scioglimento dell'associazione.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è composto da:

il Presidente

il Vice Presidente

il Segretario

i Consiglieri, in numero minimo di uno e massimo di sei

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra le persone componenti le associazioni culturali e/o le compagnie iscritte quali propri soci, restano in carica per tre anni, salvo revoca per giusta causa, da intendersi come

inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo.

I cinque membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, che si riunisce ogniqualevolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o Segretario o da altro Consigliere nominato dal Consiglio stesso.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Articolo 13

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere circa la stipulazione tutti i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- formulare i regolamenti per il funzionamento dell'associazione;
- decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
- svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Articolo 14

La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente o al Segretario, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, su delibera dell'organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ed, in sua assenza, il Segretario hanno il compito di:

- convocare l'Assemblea;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri contabili, il Registro dei Verbali dell'Assemblea, il Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il Registro dei soci, salvo che a tali mansioni non siano delegati il Segretario o un Tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo; -

firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'associazione.

Articolo 15

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre persone, scelte dall'Assemblea generale dei soci in base alle loro competenze in campo contabile e formale. Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica tre anni ad i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge tra i suoi membri, nella prima riunione, un Presidente che convoca e presiede le riunioni. I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili e, qualora ravvisassero delle irregolarità, hanno il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, o un membro del Collegio da lui delegato può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO 4° : U.I.L.T. PROVINCIALI e/o ZONALI

Articolo 16

È possibile costituire sezioni Provinciali e/o Zonali della U.I.L.T. comprendenti non meno di tre Compagnie che abbiano sede su parte del territorio regionale.

L'Assemblea dei soci approva l'articolazione delle sezioni e il relativo regolamento di funzionamento.

TITOLO 5°: Centro Studi

Articolo 17

Nell'ambito delle attività di propria competenza il Consiglio Direttivo può costituire il Centro Studi, con compiti di ricerca, approfondimento e sperimentazione, in accordo con le iniziative intraprese a livello nazionale. L'attività del Centro Studi è disciplinata dal Consiglio Direttivo che provvede anche al relativo finanziamento. Il Consiglio Direttivo relaziona annualmente all'Assemblea sulle attività del Centro Studi.

TITOLO 6°: FINANZE E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 18

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- - dai contributi annuali e straordinari dei soci;
- da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dalla associazione per il

perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale, le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili.

Articolo 19

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, e con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere con carattere marginale accanto all'attività istituzionale. Ciò anche attraverso un'eventuale separata relazione a questo allegata.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il 31 marzo dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea. Eventuale avanzo di gestione viene reinvestito in attività istituzionali.

Articolo 20

La durata dell'esercizio finanziario è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Prima del 30 novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo. Fino all'approvazione del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio della gestione.

Alla fine della gestione ed entro il primo trimestre di quello successivo, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea.

TITOLO 7° : SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 21

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci: è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata dalla maggioranza di tutti i soci.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di utilità sociale conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO 8° : DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

- Bologna, 13 aprile 2003

- Il presente statuto sin qui scritto in pagine 10 su unica facciata, comprese le copertine, è stato approvato con voto unanime dalla Assemblea Straordinaria della UILT Emilia Romagna, riunita in data 13 aprile 2003. Pertanto annulla e sostituisce il precedente Statuto registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna al N° 17258 in data 13 giugno 1994.

il Presidente U.I.L.T. Emilia Romagna
ETTORE RIMONDI



UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO

U.I.L.T. Emilia Romagna

Sede e presidenza:

40138 Bologna Via C. Primati, 12/3

p. Iv. 04227660372

AGENZIA
DELLE ENTRATE
UFFICIO
DI BOLOGNA 4

25 MAR. 2004
Registrato il... Serie 3 al N. 1931
Corrisposti C. 132,83

IL DIRETTORE